



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DELL'11 GIUGNO 2015

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTA la nota in data 1 ottobre 2014, con la quale la Regione Calabria ha sottoposto alla delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi della normativa sopra citata, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte dell'Ente Parco del Pollino: nel procedimento concernente l'autorizzazione unica alla riattivazione, mediante utilizzazione delle cosiddette biomasse quale combustibile, della sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure, sita nel Comune di Laino Borgo (CS), a biomassa vegetale, prodotta in via diretta con l'esclusione di prodotti classificabili come rifiuti, della potenza di 35 mWe netti, nel Comune di Laino Borgo (CS);

CONSIDERATO che l'Ente Parco del Pollino ha espresso parere negativo facendo riferimento al Piano per il Parco, definito con deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 17 maggio 2011, ma non ancora adottato, che contiene una precisa prescrizione riguardante il massimo di potenza tecnica consentita per gli impianti di tipo a generazione elettrica e termica o cogenerazione da biomasse secche, fissato in 10MW termici;

CONSIDERATO che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 16459 del 19 novembre 2012, ha autorizzato ai sensi del D.Lgs. 387/2003 la Società Enel Produzione S.p.A. alla predetta riattivazione, pur in presenza del parere negativo dell'Ente Parco del Pollino;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il TAR Calabria, in data 18 dicembre 2013, ha accolto il ricorso dei Comuni di Rotonda e Viggianello e dell'Associazione Forum Ambientalista annullando il sopra citato Decreto autorizzativo della Regione Calabria, in quanto la medesima Regione, a fronte del parere negativo dell'Ente Parco, quale ente preposto alla tutela ambientale, avrebbe dovuto rimettere la valutazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della legge 241 del 1990;

CONSIDERATO che nella citata conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole con prescrizioni la Regione Calabria, il Comune di Laino Borgo, la Provincia di Cosenza, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza, ARPA Calabria, ASP Cosenza, l'Autorità bacino regionale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, ANAS Spa e la Comunità Montana del Pollino;

CONSIDERATO che il 14 ottobre 2014 è stato firmato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, un Accordo di Compensazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con le Regioni Calabria e Basilicata, l'Ente Parco del Pollino, sette Comuni della Valle, ENEL e le OO.SS., in cui tutte le parti stipulanti "stabiliscono e convengono di definire ... i principi di reciproca collaborazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo che l'esercizio della Centrale e le connesse attività soddisfino livelli sempre più elevati di tutela dell'ambiente e della salute, oltreché di integrazione con il tessuto sociale, economico e produttivo del territorio di riferimento";

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio, tenutasi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 dicembre 2014;

CONSIDERATO che la Regione Calabria, nell'ambito della predetta riunione istruttorio, ha confermato la volontà di procedere all'autorizzazione prevista per la riattivazione dell'impianto, evidenziando "l'inesistenza di norme legislative o regolamentari che supportino il parere negativo del Parco" e che sostanzialmente possano impedire la realizzazione del citato impianto, facendo altresì rilevare che il predetto parere negativo "si fonda perlopiù su interpretazioni restrittive di atti deliberativi degli organi del Parco, recentemente superati dalla stessa comunità del Parco, nonché su interpretazioni di Linee Guida finalizzate alla redazione del piano del Parco che ad oggi non può considerarsi perfezionato";

CONSIDERATO che la Regione Basilicata, nella predetta sede istruttorio, ha ribadito la propria posizione favorevole evidenziando, inoltre, che ogni riferimento al "Piano del Parco" è da riferirsi alla "proposta" di Piano, "ben lungi dall'essere stato approvato, ma solo utilizzato per l'avvio della procedura di VAS e, dunque, privo di ogni effetto vincolante ai fini giuridici";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che in tale sede la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona ha confermato il parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria;

CONSIDERATO che nella medesima riunione istruttoria il rappresentante dell'Ente Parco, pur confermando il proprio dissenso, ha chiarito che il Piano per il Parco è stato redatto dagli uffici competenti dell'Ente Parco, approvato dal Consiglio direttivo e trasmesso alla Regione Calabria nel 2011 per le successive fasi di adozione e approvazione da parte della Regione Calabria e Basilicata, non ancora espletate e pertanto lo stesso non è ancora vigente; inoltre, richiamando la nota del 5 dicembre 2014, l'Ente Parco ha evidenziato che, a seguito di diversi incontri tenutisi con il Ministero dello Sviluppo Economico, il 14 ottobre 2014 si è pervenuti alla sottoscrizione dello schema di accordo di Compensazione, già approvato dalla Comunità del parco con deliberazione n.4 del 24 marzo 2014, e che il suddetto accordo *"è volto al superamento dei motivi ostativi all'espressione del parere favorevole dell'Ente Parco, con la previsione di compensazioni economiche ed ambientali a favore dell'Ente e dei Comuni della Valle del Mercure"*, precisando altresì che nel medesimo atto *"delle modifiche progettuali richieste ai fini dell'assenso, elencate nel dispositivo del provvedimento di diniego, quella relativa alla potenza installata viene comunque rinviata ad una espressa deroga del Piano per il Parco, che prevede appunto specifiche limitazioni agli impianti da fonti energetiche rinnovabili e nello specifico anche per quelli a biomassa, da parte delle Regioni Basilicata e Calabria all'atto dell'approvazione del Piano per il Parco come previsto dalla legge n. 394/1991"*;

CONSTATATO che il citato Accordo di Compensazione del 14 ottobre 2014 individua misure di compensazione e riequilibrio ambientale, prevedendo livelli di tutela e salvaguardia ambientale, della salute e sicurezza delle popolazioni anche attraverso la costituzione di uno specifico Osservatorio ambientale, di incentivazione e sviluppo di nuova occupazione, in particolare giovanile, e dell'economia locale sviluppando l'intera filiera delle biomasse, di iniziative economiche ed infrastrutturali verso le comunità locali e che all'articolo 11 stabilisce che le competenti Regioni Calabria e Basilicata dovranno impegnarsi, in fase di approvazione del Piano del parco, *"a valutare apposita deroga per la centrale Enel del Mercure relativamente alla potenza installata in quanto impianto esistente prima dell'adozione del Piano stesso"*;

TENUTO CONTO che il 13 gennaio 2015 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttoria con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico nella quale il Ministero dello sviluppo economico, *"alla luce di quanto evidenziato e nella considerazione della mancata approvazione del Piano del Parco, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, in tale occasione, il Ministero dell'ambiente, quale rappresentante dell'Amministrazione centrale preposta alla tutela ambientale, ha fatto presente che le criticità poste dall'Ente Parco a base del proprio dissenso, pur se fondate su una prescrizione contenuta in un provvedimento non ancora vigente, assumono comunque rilievo, ma possono essere superate mediante una apposita deroga da apportare in fase di approvazione del Piano del parco ad opera delle Regioni Basilicata e Calabria, come infatti previsto dal già richiamato art. 11 dell'accordo di compensazione del 14 ottobre 2014 siglato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 239 del 2004: per effetto di tale deroga l'Ente parco "non potrebbe più invocare il suddetto limite dei 10 MW";

TENUTO CONTO dell'impegno derivante dal medesimo Accordo di compensazione fondato sul principio di reciproca collaborazione finalizzato al perseguimento dell'obiettivo che l'esercizio della Centrale e le connesse attività soddisfino livelli sempre più elevati di tutela dell'ambiente e della salute, oltrechè di integrazione con il tessuto sociale, economico e produttivo del territorio di riferimento;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame individuati nella tutela ambientale, nei termini evidenziati dall'Ente Parco e in quello energetico, costituito dal mantenimento in esercizio della centrale termoelettrica del Mercure, nei termini stabiliti dall'Accordo di compensazione del 14 ottobre 2014, di prendere atto della posizione delle Regioni Calabria e Basilicata e delle Amministrazioni che si sono espresse a favore del progetto in esame, con il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, con l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato Accordo di compensazione e, con riferimento all'articolo 11 dell'Accordo stesso, con l'apposizione di espressa deroga relativamente alla potenza installata in sede di approvazione del Piano del Parco da parte delle Regioni interessate:

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Calabria e la Regione Basilicata:

VISTA la relazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DICA- AC- n. 687 del 6 maggio 2015;

DELIBERA

di prendere atto, sulla base dell'istruttoria di cui alla relazione prot. DICA- AC- n. 687 del 6 maggio 2015 citata in premessa, delle posizioni e delle relative motivazioni della Regione Calabria, della Regione Basilicata e delle Amministrazioni che si sono espresse a favore del progetto in esame e di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla riattivazione e all'esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta in via diretta con l'esclusione di prodotti classificabili come rifiuti, della potenza di 35 mWe netti, nel Comune di Laino Borgo (CS), a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, che siano attuate le disposizioni contenute nell'Accordo di compensazione sottoscritto il 14 ottobre 2014, e che, con riferimento all'articolo 11 dell'Accordo stesso, in sede di approvazione del Piano del Parco da parte delle Regioni interessate venga apposta espressa deroga relativamente alla potenza installata.

Roma, 11 giugno 2015

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Matteo Renzi